

ISTITUTO OMNICOOMPRESIVO
SAN DEMETRIO CORONE - COSENZA - ITALY
SHKOLLA E BASHKUAR SHEN MITER KORONE

Dirigenza ed Uffici Amministrativi
Via Dante Alighieri n°146 – 87069 San Demetrio Corone (CS)
Drejtim dhe Fushe Administrative

Uda Dante Alighieri n°146 – 87069 Shen Miter Korone (CS)
Tel. +39 0984 956086 – Fax +39 0984 910723 - Codice Fiscale: 97022490789
Mail PEC Scuola: cspc060008@pec.istruzione.it Mail Liceo: cspc060008@istruzione.it
Mail Comprensivo: csic83200n@istruzione.it - Sito Web: www.iosandemetrio.edu.it
Santa Sofia d'Epiro Tel. 0984957020 - San Giorgio A. Tel. 098386103
Vaccarizzo A. Tel. 098384095- San Cosmo A. Tel. 098384060



ISTITUTO OMNICOOMPRESIVO S. DEMETRIO CORONE-S. DEMETRIO CORONE

Prot. 0004728 del 30/08/2021

04-08 (Uscita)

San Demetrio Corone, 30/VIII/ 2021

A tutto il Personale scolastico vari Ordini/Grado di Scuola
Al Direttore sga di Istituto per organizzazione dei Servizi amministrativi, individuato quale Verificatore generale
Ai Referenti di Plesso, Verificatori decentrati
All' Animatore digitale di Istituto
Al Responsabile Covididi Istituto
Sul sito on line con massima trasparenza e diffusione
SEDE

Oggetto: Obbligo Green Pass Personale scolastico

VISTO le recenti **Disposizioni normative** sulla materia, di cui all'oggetto, emanate, al fine di garantire il regolare Avvio dell'anno scolastico 2021/2022.

TENUTO CONTO in modo particolare del **Decreto Legge 6 agosto 2021, n.ro 111**, recante "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti", ove, all'art. 9-ter, disponesi che dal : " 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la **certificazione verde COVID-19**".

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

pro tempore dell'Istituto scrivente per il ruolo ricoperto e le funzioni riconosciute e rivestite

TRASMETTE

una Informativa essenziale di quanto viene richiesto al Personale della Scuola, rimandando, per ulteriori e più analitici dettagli, alla lettura integrale dei Documenti normativi di riferimento.

- a) **A partire dal 1° settembre 2021, tutto il Personale scolastico è tenuto a possedere ed esibire, a richiesta, il proprio Green Pass (GP) o Certificazione Verde.** Esenti da tale obbligo, Alunni delle Scuole, di ogni ordine e grado, ad eccezione degli Studenti universitari.

Pertanto, alla luce di quanto stabilito dalla Norma, il **Dipendente**, che **non sia in possesso del GP** o, comunque, **non sia in grado di esibirlo** al Personale addetto al controllo che, in quanto delegato dal Dirigente scolastico, è, a tutti gli effetti, un Pubblico Ufficiale, nell'esercizio delle proprie funzioni:

- **non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a Scuola;**
 - **risulta assente ingiustificato con quanto ne consegue, sia sotto il profilo disciplinare, che giuridico-economico;**
 - **avrà, decorrere dal quinto giorno, disposta la Sospensione, senza stipendio, con riammissione in servizio, non appena si sia acquisito il possesso del certificato verde.**
- b) Per il Personale, docente e non docente - tenuto a formalizzare la presa di servizio, al 1° settembre, o, in data successiva (es. per i Dipendenti, con Contratto a tempo determinato) - il mancato possesso del GP o l'impossibilità di esibizione al Personale addetto, comporta le prescritte conseguenze della "mancata Presa di Servizio", a legislazione e normativa vigente, connotando gli estremi di **Assenza ingiustificata**.



Come esplicitato nella Nota del Ministero dell'Istruzione n.ro 1237 del 13 agosto 2021, avente per oggetto "Decreto-legge n.ro 111/2021 "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" – Parere tecnico", **la violazione del dovere di possesso ed esibizione della certificazione verde è sanzionata in via amministrativa dai Dirigenti scolastici, quali "organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro".** Pertanto, alla Sanzione, che incide sul rapporto di lavoro, si somma la Sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'Obbligo di possesso/esibizione. La Nota precisa, inoltre, che **"la Sanzione – da 400 a 1000 euro – è comminata, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto-Legge n.ro 19/2020".**

➤ **Acquisizione del Green Pass**

Nella Nota ministeriale del 13 agosto 2021, si ribadisce che il Green Pass "costituisce una ulteriore misura di sicurezza".

Per ottenere il GP occorre una o più delle seguenti condizioni:

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- aver completato il ciclo vaccinale;
- essere guariti da COVID-19, nei sei mesi precedenti;
- essere risultati negativi ad un Tampone molecolare o rapido nelle 48 ore.

Il GP ha una validità temporale, legata al tipo di condizione, che ne ha permesso l'emissione; pertanto, nel caso di negatività al tampone, la sua validità è di sole 48 ore, quindi, dopo due giorni dal test, il GP non è più valido.

In caso di vaccinazione, il GP è valido, solo dopo 15 giorni, dalla prima dose o dall'effettuazione del vaccino monodose: Chi ha effettuato o effettuerà la prima dose di vaccino, dal 18 agosto in poi, rischia di presentarsi a scuola, il 1° settembre, con GP non valido. La Certificazione verde COVID-19, per vaccinazione (prima dose), viene generata automaticamente, dalla Piattaforma nazionale-DGC (Digital Green Pass), dopo 12 giorni dalla somministrazione ed è valida dal 15° giorno dal vaccino, fino alla data della seconda dose.

La Certificazione, dopo la seconda dose, verrà rilasciata, entro 24/48 ore dalla seconda somministrazione e sarà valida per 9 mesi.

➤ **Verifica del Green Pass**

La verifica del GP avviene, tramite apposita applicazione di verifica nazionale "APP VerificaC19", con la seguente modalità:

1. La Certificazione è richiesta, dal Verificatore all'Interessato, che mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo).
2. L'App Verifica C19 legge il QR Code, ne estrae le Informazioni, e procede con il controllo del sigillo elettronico.
3. L'App VerificaC19 applica le regole per verificare della Certificazione.
4. L'App VerificaC19 mostra, graficamente, al Verificatore, l'effettiva validità della Certificazione, nonché, il Nome, il Cognome e la Data di nascita dell'Intestatario della Ricerca.

Ai Verificatori basta inquadrare il QR Code della certificazione verde Covid-19, che si può esibire in formato cartaceo o digitale, per accertare la Validità e dei Dati identificativi ricercati.

Per il rispetto della Privacy, ai fini della verifica, da parte dell'Operatore, occorre esibire solo e soltanto il QR Code e, nel caso di impossibilità di identificazione personale, il Documento di Identità per verificare che il GP esibito sia effettivamente quello del Dipendente interessato.

➤ **Certificazione di esenzione alla Vaccinazione anti-COVID-19**

Il Ministero della Salute, con Circolare n.ro 35309 del 4 agosto 2021, ha disciplinato la situazione dei Soggetti, per i quali la Vaccinazione anti SARS-CoV-2 consente di essere omessa o differita, in ragione di, specifiche e documentate, condizioni cliniche, che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata.

La Certificazione di Esenzione alla Vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti Autorità sanitarie, in formato anche cartaceo e, nelle more dell'adozione delle Disposizioni, di cui al citato Decreto-Legge n.ro 105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data, sono pure validi i Certificati di esclusione vaccinale, già, emessi dai Servizi Sanitari Regionali.

Fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori Disposizioni, le Certificazioni potranno essere rilasciate, direttamente, dai Medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'Assistito, che operano, nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale.

La Certificazione deve essere rilasciata, a titolo gratuito, e dovrà contenere:

- i Dati identificativi del Soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
- la Dicitura: "Soggetto esente alla Vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, 3 del DECRETO-LEGGE 23 Luglio 2021, n.ro 105";
- la Data di fine di Validità della Certificazione, utilizzando la seguente dicitura "Certificazione valida fino al....." (indicare la data, al massimo fino al 30 settembre 2021);
- Dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);



- Timbro e Firma del Medico certificatore (anche digitale);
 - Numero di iscrizione all'ordine o codice fiscale del Medico.
- I Certificati non possono contenere altri Dati sensibili del Soggetto interessato (es. motivazione clinica della esenzione). Per il rilascio di tali Certificazioni potranno essere utilizzate anche le Piattaforme regionali, già, preposte al rilascio di Certificati vaccinali e di idoneità alla vaccinazione.

La presente si intende notificata a tutti gli Interessati, con la pubblicazione all'albo on-line e sul sito web dell'Istituto, ai sensi della Legge n.ro 241/1990 e del D.lgs. n.ro 82/2005.

Allegati:

- Decreto Legge 6 agosto 2021, n.ro 111.
- Nota Ministero dell'Istruzione n.ro 1237 del 13 agosto 2021.
- Circolare Ministero della Salute n.ro 35309 del 4 agosto 2021.

Il Dirigente scolastico

(Prof.ssa *Concetta Ameriglio*)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3 c.2 D.Lgs n. 39/93 con originale agli Atti dell'Ufficio



